

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ /
INCOMPATIBILITÀ'
ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023**

Il sottoscritto MINARINI ELEONORA, C.F. [REDACTED],
in relazione all'incarico per la partecipazione alla Commissione giudicatrice nell'ambito della
procedura avente ad oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio dell'architettura e
dell'ingegneria inerente l'opera del *nuovo collegamento viario tra via Canaletto e la SP5*" che verrà
conferito con successivo atto al sottoscritto dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura,

DICHIARA

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci:**

- di non trovarsi rispetto ad alcuno dei seguenti concorrenti partecipanti:
 - RTI Botton Paolo - MBE SRL - BERTOLIN ANDREA
 - L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA
 - IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.
 - RTI GIANVITO ALBA – STIGEA S.R.L. - LUCA MONTI

in situazione di conflitto di interessi (casi di cui all'art. 16 e 93 del D.Lgs. 36/2023, art. 51
c.p.c. e art. 7 DPR 62/2013);

- di non essere raggiunto da provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capi I del Titolo II del secondo libro del Codice
Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di
componente di Giunta o di Consiglio presso l'Unione Terre di Pianura o uno dei comuni
aderenti o convenzionati;
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

Luogo e data
Minerbio, 15/03/2024

Firma

~~Firmato digitalmente da:~~
Eleonora Minarini
Data: 15/03/2024 13:19:54

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Art. 35-bis

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

c.p.c. Art. 51 Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Art. 7 c. 1 Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Artt. 16 c. 1 Conflitto di interesse

Si ha conflitto d'interesse quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.